

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione

Ovvero

Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI
PRODOTTI TESSILI

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO	3
3. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (BACKGROUN DOCUMENT)	4
4. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO.....	5
4.1 Riferimenti normativi.....	5
4.2 Criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa".....	5
4.3 Analisi e riduzione dei fabbisogni.....	6
5. CRITERI AMBIENTALI.....	6
5.1 Oggetto dell'appalto.....	6
5.2 Selezione dei candidati.....	6
5.3 Specifiche tecniche - criteri base	6
5.4 Specifiche tecniche - criteri premianti	10

1. PREMESSA

Questo documento è **parte integrante** del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito PAN GPP¹.ed inoltre tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni su Consumo e Produzione Sostenibile (COM (2008) 397) e sul GPP (COM (2008) 400), adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea.

In relazione a quanto indicato al punto 4.2 “obiettivo nazionale” del PAN GPP e nella Comunicazione (COM (2008) 400 par. 5.1), l'obiettivo proposto è di raggiungere entro il 2010, la quota del 50% di appalti verdi sul totale degli appalti. Tale percentuale verrà valutata sia sulla base del numero che del valore totale degli stessi.

Così come previsto dal PAN GPP sarà monitorata l'applicazione delle indicazioni del piano.

2. OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i “*criteri ambientali*” che rientrano nella categoria G, “prodotti tessili e calzature” prevista dal PAN GPP. In particolare riguarda i prodotti oggetto del marchio comunitario di qualità ecologica, Ecolabel Europeo, per prodotti tessili², ossia:

- a) articoli di abbigliamento e accessori tessili: articoli di abbigliamento ed accessori (quali ad esempio fazzoletti, scarpe, borsette, borse per la spesa, zaini, cinture ecc.) costituiti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili;
- b) prodotti tessili per interni: prodotti tessili per interni consistenti per almeno il 90 % in peso da fibre tessili. Sono compresi stuoie e tappeti. I rivestimenti per pavimenti «wall to wall» e i rivestimenti per pareti sono esclusi;
- c) fibre, filati e tessuti (ivi compresi beni durevoli non tessuti) destinati alla produzione di articoli di abbigliamento e accessori tessili o di prodotti tessili per interni.

Per «articoli di abbigliamento e accessori tessili» e «prodotti tessili per interni»: nel calcolo della percentuale di fibre tessili non si devono considerare piumini, piume, membrane e rivestimenti

Sono esclusi da questo gruppo di prodotti i tessili trattati con biocidi, a meno che questi ultimi non figurino all'allegato I A della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che conferiscano ai tessili proprietà aggiuntive destinate direttamente a proteggere la salute umana (ad esempio, biocidi applicati su reti e articoli di abbigliamento come repellenti per zanzare, le pulci, le tarme o gli allergeni) e che la sostanza attiva sia autorizzata per l'utilizzo in questione, conformemente all'allegato V della direttiva 98/8/CE.

Sono altresì esclusi da questo gruppo gli articoli per bambini di età inferiore ai 3 anni.

Le stazioni appaltanti che introducono i “criteri ambientali” indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

I criteri ambientali possono essere “di base” o “premiati”.

Un appalto è “verde” se integra almeno tutti i criteri “di base”. Le stazioni appaltanti sono comunque invitate ad utilizzare anche i criteri “premiati” e possono utilizzare quelli “avanzati” eventualmente descritti nella relazione di accompagnamento.

¹ Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

² Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti tessili (2009/567/CE).

In questo documento a ciascun prodotto/servizio, dove necessario, è dedicata una specifica scheda, suddivisa in sezioni corrispondenti alle diverse fasi della procedura di acquisto, brevemente descritte nel seguito.

-Oggetto dell'appalto: è descritto l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilità, e quindi il ridotto impatto ambientale unitamente agli aspetti sociali ed economici

-Selezione dei candidati: sono descritti eventuali criteri atti a una preselezione dei candidati.

-Specifiche tecniche - criteri di base: in questa parte del documento sono riportate le specifiche tecniche di carattere ambientale che, unitamente alle "condizioni di esecuzione-criteri di base", devono essere rispettate per poter qualificare l'appalto come "verde".

Per ogni criterio è indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per comprovare la conformità del prodotto/servizio. Tale conformità deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

-Specifiche tecniche - criteri premianti: in questa parte del documento sono indicate le specifiche tecniche di carattere ambientale atte a selezionare prodotti/servizi con prestazioni ambientali migliori di quelle garantite dal rispetto dei soli criteri di base. Tali criteri potranno essere utilizzati nei casi di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" che consente di introdurre standard più elevati e meno diffusi sul mercato, senza pregiudicare l'esito della gara. A ciascuno di tali criteri premianti dovrà essere attribuito un punteggio, esplicitato nella procedura di appalto.

Per ogni criterio è indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per comprovare la conformità del prodotto/servizio. Tale conformità deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

-Condizioni di esecuzione – criteri di base": in questa parte del documento sono descritte le condizioni di esecuzione dell'appalto di carattere ambientale che, unitamente alle "specifiche tecniche-criteri di base", devono essere rispettate per poter qualificare l'appalto come "verde".

Per ogni criterio è indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per comprovare la conformità del prodotto/servizio. Tale conformità deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

-Condizioni di esecuzione - criteri premianti": in questa parte del documento, se presenti, sono descritti i criteri aggiuntivi, rispetto a quelli di base, non obbligatori ai fini della classificazione dell'appalto come "verde"; ovvero ulteriori condizioni di esecuzione dell'appalto atte a migliorare, rispetto ai criteri minimi, le prestazioni ambientali dei prodotti/servizi da acquistare.

Per ogni criterio è indicata la documentazione che il fornitore dovrà presentare per comprovare la conformità del prodotto/servizio. Tale conformità deve essere mantenuta per tutta la durata del contratto.

3. RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO (BACKGROUND DOCUMENT)

Per un approfondimento degli aspetti metodologici, tecnici e normativi seguiti per la redazione del presente documento, si rinvia alla relazione di accompagnamento (background document). Nella relazione sono citate le leggi e i riferimenti normativi su cui si è basata la costruzione dei criteri e sono approfonditi, ove necessario, gli aspetti relativi ai metodi di prova e ai documenti di prova per la verifica di conformità ai criteri. Sono anche descritti i criteri **criteri avanzati** che identificano prodotti tessili con impatti ambientali al di sotto della media di mercato e che costituiscono una anticipazione di quella che sarà una successiva revisione dei criteri di base e premianti di cui al presente documento. In particolare per i prodotti tessili questi comprendono alcuni criteri relativi al processo di produzione e altri criteri specifici riferiti alle singole fibre, ripresi dal marchio Ecolabel Europeo e mirati a incoraggiare, ai fini dell'aggiudicazione, l'uso di

cotone di produzione biologica, fibre riciclate e prodotti conformi ad alcuni criteri aggiuntivi del marchio Ecolabel Europeo.

Tali criteri avanzati possono comunque essere già utilizzati dalle stazioni appaltanti.

4. INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

4.1 Riferimenti normativi

I criteri ambientali, anche quelli “di base”, corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

Le stazioni appaltanti dovranno indicare nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

E' opportuno che la stazione appaltante indichi le norme alle quali il Fornitore dovrà fare riferimento per garantire la conformità delle apparecchiature alle normative CE o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

In particolare le apparecchiature fornite dovranno rispettare:

REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE (2009/251/CE) del 17 marzo 2009 che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007 DEL CONSIGLIO del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

REGOLAMENTO (CE) N. 889/2008 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

4.2 Criterio dell'offerta “economicamente più vantaggiosa”

In linea con le indicazioni del PAN GPP al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti della sostenibilità (ambientali, economici e sociali) la forma di aggiudicazione preferibile è quella dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevista dal Codice degli Appalti³. Tale sistema infatti consente di utilizzare criteri premianti attribuendo un punteggio “premiante” a particolari criteri (specifiche tecniche e condizioni di esecuzione dell'appalto) che caratterizzano

prodotti/servizi con impatti inferiori a quelli medi di mercato per la stessa tipologia e quindi meno diffusi e, a volte, anche più costosi, limitando il rischio che la gara vada deserta e fornendo al contempo uno stimolo ai produttori perché migliorino le caratteristiche dei loro prodotti.

Secondo le indicazioni della Commissione europea, allo scopo di fornire al mercato un segnale adeguato, è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.

La stazione appaltante potrà utilizzare criteri premianti definiti in questo documento e/o altrimenti definiti, avendo cura in quest'ultimo caso di effettuare un'adeguata analisi tecnica e di mercato che supporti la sua decisione.

4.3 Analisi e riduzione dei fabbisogni

Prima della definizione di un appalto, la stazione appaltante deve fare un'attenta analisi delle proprie esigenze per valutare l'effettiva consistenza e le possibilità di razionalizzazione del fabbisogno tenendo in considerazione le indicazioni del PAN GPP⁴.

5. CRITERI AMBIENTALI

5.1 Oggetto dell'appalto

a) **In caso di appalti di fornitura**

“Acquisto di articoli tessili derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale”

b) **In caso di appalti di prestazione di servizi**

“Noleggio di articoli tessili derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale”.

5.2 Selezione dei candidati

n.a.

5.3 Specifiche tecniche - criteri base

1. Pesticidi: nel caso di prodotti fatti di fibre naturali, il prodotto finale non deve contenere in totale più di 1 ppm (parti per milione) delle seguenti sostanze:

Sostanza	Nr. CAS
2,4,5-T	93-76-5
Aldrina	309-00-2
Captafol	2425-06-1
Clordane	57-74-9
Clordimeform	6164-98-3
DDT	50-29-3, 789-02-6
Dieldrina	60-57-1
dinoseb e Sali	88-85-7
Endrina	72-20-8

⁴ capitolo 3.5 “Gli obiettivi ambientali strategici di riferimento per il GPP”

Eptacloro	76-44-8
Esaclorobenzene	118-74-1
esa clorocicloesano, α	319-84-6
esa clorocicloaseno, β	319-85-7
esa clorocicloesano, δ	319-86-8
metamidofa	10265-92-6
Monocrotofo	6923-22-4
Paratione	56-38-2
paration-metile	298-00-0
Propetamphos	31218-83-4
Toxafene	8001-35-2

Valutazione: I metodi di prova di riferimento sono:

- pesticidi organo clorurati: US EPA 8081 B* – estrazione in Soxhlet o bagno ultrasuoni con solventi apolari (iso-ottano, n esano);
- erbicidi clorurati: US EPA 8151 A – estrazione in metanolo;
- composti organo-fosforati: US EPA 8141 B*
- composti organici semivolatili: US EPA 8270 D*

2. Coloranti classificati come sensibilizzanti/allergenici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione: i coloranti indicati di seguito non devono essere utilizzati.

Coloranti cancerogeni	Nr. Color Index	Nr. CAS
C.I. rosso basico 9	C.I. 42 500	569-61-9
C.I. rosso acido 26	C.I. 16 150	3761-53-3
C.I. viola basico 14	C.I. 42 510	632-99-5
C.I. nero diretto 38	C.I. 30 235	1937-37-7
C.I. blu diretto 6	C.I. 22 610	2602-46-2
C.I. rosso diretto 28	C.I. 22 120	573-58-0
C.I. disperso blu 1	C.I.: 64 500	2475-45-8
C.I. Disperso giallo 3	C.I. 11 855	2832-40-8
C.I. Disperso arancio 11	C.I. 60 700	82-28-0

Coloranti sensibilizzanti/allergenici	Nr. Color Index	Nr. CAS
C.I. Disperso blu 7	C.I. 62 500	3179-90-6

C.I. Disperso blu 26	C.I. 63 305	3860-63-7
C.I. Disperso blu 35	-	12222-75-2
C.I. Disperso blu 102	-	12222-97-8
C.I. Disperso blu 106	-	12223-01-7
C.I. Disperso blu 124	-	61951-51-7
C.I. Disperso marrone 1	-	23355-64-8
C.I. Disperso arancio 1	C.I. 11 080	2581-69-3
C.I. Disperso arancio 3	C.I. 11 005	730-40-5
C.I. Disperso arancio 37	C.I. 11132	13301-61-6
C.I. Disperso arancio 76 (denominazione precedente: arancio 37)	C.I. 11132	13301-61-6
C.I. Disperso rosso 1	C.I. 11 110	2872-52-8
C.I. Disperso rosso 11	C.I. 62 015	2872-48-2
C.I. Disperso rosso 17	C.I. 11 210	3179-89-3
C.I. Disperso giallo 1	C.I. 10 345	119-15-3
C.I. Disperso giallo 9	C.I. 10 375	6373-73-5
C.I. Disperso giallo 39	-	12236-29-2
C.I. Disperso giallo 49	-	54824-37-2

Valutazione: Il metodo di riferimento per la determinazione prevede l'estrazione totale in solvente organico e la determinazione mediante LC-MS/LC-DAD (cromatografia liquida e spettrometria di massa/ cromatografia liquida e rivelatore a serie di diodi)). Il limite di accettabilità è di 50 mg/kg

3. Arilammine: Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche::

- 4-amminodifenile (n. CAS 92-67-1)
- Benzidina (n. CAS 92-87-5)
- 4-cloro-o-toluidina (n. CAS 95-69-2)
- 2-naftilammina (n. CAS 91-59-8)
- o-ammino-azotoluene (n. CAS 97-56-3)
- 2-ammino-4-nitrotoluene (n. CAS 99-55-8)
- p-cloroanilina (n. CAS 106-47-8)
- 2,4-diamminoanisolo (n. CAS 615-05-4)
- 4,4'-diamminodifenilmetano (n. CAS 101-77-9)
- 3,3'-diclorobenzidina (n. CAS 91-94-1)
- 3,3'-dimetossibenzidina (n. CAS 119-90-4)
- 3,3'-dimetilbenzidina (n. CAS 119-93-7)
- 3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano (n. CAS 838-88-0)
- p-cresidina (n. CAS 120-71-8)
- 4,4'-metilen-bis-(2-cloranilina) (n. CAS 101-14-4)
- 4,4'-ossidianilina (n. CAS 101-80-4)

- 4,4'-tiodianilina (n. CAS 139-65-1)
- o-toluidina (n. CAS 95-53-4)
- 2,4-diamminotoluene (n. CAS 95-80-7)
- 2,4,5-trimetilanilina (n. CAS 137-17-7)
- 4-aminoazobenzene (n. CAS 60-09-3)
- o-anisidina (n. CAS 90-04-0)
- 2,4-Xylidine (n. CAS 87-62-7)
- 2,6-Xylidine (n. CAS 95-68-1)

Valutazione: Il contenuto di ammine aromatiche può essere determinato mediante uno dei metodi descritti in:

- EN 14362-1 (Tessili: metodo di estrazione per fibre cellulosiche e proteiche)
- EN 14362-2 [Tessili: metodo di estrazione per fibre sintetiche (es. poliestere)]

Il limite di accettabilità è di 20 mg/kg

4. Ritardanti di fiamma: il prodotto finale non deve contenere i seguenti ritardanti di fiamma:

- PBB (polibrominato bifenile) n. CAS 59536-65-1
- TRIS [fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)] n. CAS 126-72-7
- TEPA (ossido di trisaziridinilfosfina) n. CAS 545-55-1
- pentaBDE (pentabromodifeniletere) n. CAS 32534-81-9
- octaBDE (ottabromodifenil etere) n. CAS 32536-52-0
- HBCDD (esabromociclododecano) n, CAS 25637-99-4 e 3194-55-6

Valutazione: I ritardanti di fiamma contenuti possono essere determinati mediante estrazione delle sostanze dal campione e determinazione GC-MS (gas cromatografia e spettrometria di massa) o LC-MS (cromatografia liquida e spettrometria di massa).

5. Pentaclorofenolo (n. CAS 87-86-5) e tetraclorofenoli: nel caso di prodotti composti da cotone o altre fibre cellulosiche naturali e loro miste, il prodotto finale non deve contenere più di:

- pentaclorofenolo: 0,5 ppm
- tetraclorofenoli (somma) 0,5 ppm

Valutazione: I policlorofenoli possono essere determinati mediante il metodo descritto in:

- US EPA 8081 B
- UNI 11057 - Tessili - Prove chimiche - Determinazione del pentaclorofenolo - tetraclorofenolo e relativi sali ed esteri nei tessuti

6. Ftalati: nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle, i rivestimenti, i laminati e le membrane del prodotto finale non devono contenere più dello 0,1% in termini di peso di ftalati:

- DEHP (di-(2-etilesil)-ftalato) n. CAS 117-81-7
- BBP (butilbenzilftalato) n. CAS 85-68-7
- DBP (dibutilftalato) n. CAS 84-74-2
- DIBP (diisobutilftalato) n. CAS 84-69-5

Valutazione: Gli ftalati possono essere determinati secondo il metodo descritto dalla norma UNI 15777

7. Formaldeide: la quantità di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile nel prodotto finale non deve superare 30 ppm nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle e non deve superare 75 ppm nel caso di tutti gli altri prodotti.

Valutazione: Il metodo di riferimento è descritto nella norma UNI EN ISO 14184-1 - Tessili - Determinazione della formaldeide - Formaldeide libera e idrolizzata (metodo per estrazione acquosa)

Verifica (per i criteri da 1 a 7):

Tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea (Ecolabel Europeo) per i prodotti tessili (Decisione 2009/567/CE) sono considerati conformi. Possono essere ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali ISO 14024 (tipo) per prodotti tessili che soddisfano i criteri elencati.

L'offerente che propone soluzioni equivalenti al presente requisito lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta⁵.

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto⁶.

8. Metalli pesanti estraibili: la quantità dei seguenti metalli pesanti nel prodotto finale non deve superare i valori indicati di seguito:

Sostanza	Nr. CAS	Limite
Antimonio (Sb)	7440-36-0	30 ppm
Arsenico (As)	7440-38-2	1 ppm
Piombo (Pb)	7439-92-1	1,0 ppm
Cadmio (Cd)	7440-43-9	0,1 ppm
Cromo (Cr)	7440-47-3	2,0 ppm
Cobalto (Co)	7440-48-4	4,0 ppm
Rame (Cu)	7440-50-8	50,0 ppm
Nichel (Ni)	7440-02-0	4,0 ppm
Mercurio (Hg)	7439-97.6	0,02 ppm

Verifica: deve essere fornita una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, attestante il rispetto del criterio. Il metodo di riferimento è quello dell'estrazione da soluzione di sudore acido e successiva determinazione quantitativa.

5.4 Specifiche tecniche - criteri premianti

Nel caso di appalti aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, saranno attribuiti punti supplementari nei casi seguenti:

5 art. 68, comma 6, D.Lgs. 163/2006

6 Per organismi riconosciuti, come previsto dell'art. 68, comma 11, D.Lgs. 163/2006, si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee.

1. Rispetto di tutti i criteri stabiliti per l'ottenimento dell'Ecolabel Europeo (Decisione 2009/567/CE)

Verifica:

Tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea (Ecolabel Europeo) per i prodotti tessili (Decisione 2009/567/CE) sono considerati conformi. Possono essere ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali ISO 14024 (tipo) per prodotti tessili che soddisfano i criteri elencati.

L'offerente che propone soluzioni equivalenti al presente requisito lo segnala con separata dichiarazione che allega all'offerta.

È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

2. Fibre riciclate: i prodotti devono contenere almeno il 30% in peso di fibre riciclate pre-consumo e/o post-consumo. Gli offerenti devono specificare, per ciascun prodotto, il contenuto di fibre riciclate pre-consumo e/o post-consumo espresso in percentuale sul peso totale del prodotto stesso.

Verifica: il fornitore deve fornire documentazione tecnica attestante l'esatta composizione del prodotto finito e l'origine delle fibre riciclate utilizzate.

3. Cotone o altre fibre naturali di produzione biologica: i prodotti devono contenere almeno il 50% in peso del materiale tessile, di fibre naturali da agricoltura biologica certificate in accordo al regolamento (CE) n. 834/2007 e (CE) n 889/2008. Nella composizione di un prodotto, non è ammesso avere fibre naturali biologiche certificate e fibre naturali convenzionali dello stesso tipo. Gli offerenti devono specificare, per ciascun prodotto, il contenuto delle fibre naturali da agricoltura biologica espresso in percentuale sul peso totale del materiale tessile stesso..

Verifica: il fornitore è tenuto a dichiarare la composizione del prodotto e deve dimostrare la conformità dei metodi di coltivazione delle fibre tramite il certificato rilasciato da un organismo riconosciuto conformemente ai Regg. CE 834/2007 e 889/2008